

AGEVOLAZIONI

Bonus restauro immobili di interesse storico ed artistico

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 65 bis D.L. 73/2021](#) (Decreto Sostegni *bis*), convertito, con modificazioni, dalla **L. 106/2021**, ha istituito il **Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico** soggetti alla tutela prevista dal **Codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al **D.Lgs. 42/2004**. La misura beneficia di una dotazione finanziaria di **1 milione di euro** per ciascuno degli **anni 2021 e 2022**, che costituisce limite massimo di spesa.

L'intervento persegue la finalità di **tutelare e valorizzazione il patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico**, in attuazione dell'[articolo 9 della Costituzione](#), anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con il [decreto del Ministro della Cultura](#), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), **sono state dettate le modalità di gestione e le procedure per l'accesso** al bonus in argomento.

La misura di favore è **destinata alle persone fisiche**, di cui all'[articolo 2 Tuir](#), che **detengono a qualsiasi titolo gli immobili** agevolati.

Trattasi di un **credito d'imposta riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili**, fino ad un **importo massimo complessivo di 100.000 euro** per ciascun immobile.

Il credito spetta a condizione che l'immobile **non sia utilizzato nell'esercizio di impresa**.

Le **istanze** per il riconoscimento del credito vanno presentate in via telematica, **dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa** per la realizzazione dell'intervento conservativo.

Le domande andranno **trasmesse al Ministero della cultura - Direzione generale archeologia**

belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (di seguito “DG ABAP”).

Il **modulo da utilizzare per la presentazione delle istanze** verrà predisposto entro fine anno dalla DG ABAP.

La domanda, firmata digitalmente dal richiedente, **dovrà contenere le seguenti informazioni:**

- a) gli estremi del **provvedimento di tutela**;
- b) copia del **provvedimento di autorizzazione**, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, degli interventi per i quali si chiede il riconoscimento del credito d'imposta;
- c) la data di **inizio** e di **fine dei lavori**;
- d) il **costo complessivo dell'intervento**;
- e) l'elenco delle lavorazioni (ciascuna con il relativo costo) per le quali si chiede il credito d'imposta;
- f) l'**attestazione di effettività delle spese sostenute**. Si considerano **effettivamente sostenute le spese attestate da un professionista** qualificato ai sensi della normativa vigente.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta **sono eleggibili le spese effettivamente sostenute per i seguenti interventi:**

- **restauri** di cui all'articolo 29 del Codice;
- impianti che concorrono ad un **miglioramento della sicurezza** e della **conservazione del bene**, con **esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico**;
- **eliminazione delle barriere architettoniche**.

Entro **dieci giorni successivi alla data di scadenza** di presentazione delle istanze, **la DG ABAP ne effettua la trasmissione alle Soprintendenze** archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti sulla base dell'ubicazione del bene. Le Soprintendenze curano l'istruttoria delle istanze trasmesse, verificandone l'ammissibilità.

Terminata la fase di istruttoria, **con provvedimento del Direttore generale viene riconosciuto il credito d'imposta, secondo l'ordine di presentazione delle richieste**, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La DG ABAP, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, **trasmette all'Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi**, nonché le eventuali variazioni o revoche intervenute.

Il credito d'imposta può essere utilizzato **esclusivamente in compensazione**, ai sensi

dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell'agevolazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Occorre inoltre **esporre il credito nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento del beneficio.

Il credito d'imposta **non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici e con la detrazione prevista dall'[articolo 15, comma 1, lettera g\)](#), Tuir.**

I beneficiari possono infine optare per **la cessione**, anche parziale, **del credito ad altri soggetti**, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui agli [articoli 1260 e ss. cod. civ.](#) Il credito **non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione.**

La cedibilità del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'irrogazione delle sanzioni **nei confronti del cedente.**

I **cessionari del credito rispondono per l'utilizzo in modo irregolare** o in misura maggiore rispetto al credito ceduto.